

Delibera 19 luglio 2016, n. 811

Criteri per l'incentivazione del processo di integrazione (modificata con delibera n. 435 del 04.06.2019)

Anlage

Criteri per l'incentivazione del processo di integrazione

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano l'incentivazione del processo di integrazione ai sensi dell'articolo 15 della [legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12](#), in applicazione dell'articolo 2 della [legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17](#), e successive modifiche.

Articolo 2

Tipologia dei contributi

1. Sono previste le seguenti tipologie di contributi:

- a) contributi per progetti;
- b) contributi integrativi.

2. I contributi per progetti di cui alla lettera a) del comma 1 sono concessi per la realizzazione di iniziative volte alla promozione di processi di integrazione a carattere inclusivo a livello locale, nonché alla cooperazione e al lavoro in rete tra Comuni e Comunità comprensoriali nell'ambito dell'integrazione di persone con background migratorio.

3. Con i contributi integrativi di cui alla lettera b) del comma 1 si possono integrare i contributi per progetti precedentemente concessi, qualora i contributi di progetto e l'autofinanziamento non siano sufficienti a finanziare i progetti ammessi, oppure nel caso in cui siano sopravvenuti fatti imprevisti o imprevedibili. Possono essere concessi contributi integrativi anche qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare la percentuale del contributo o alzare il tetto delle spese ammesse.

Articolo 3

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i Comuni e le Comunità comprensoriali altoatesine che organizzano o realizzano, nel rispettivo territorio e senza fini di lucro, le iniziative di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Iniziative ammesse

1. Sono ammesse le seguenti iniziative:

- a) progetti, attività, manifestazioni a carattere inclusivo che promuovano processi di integrazione a livello locale e sostengano una pacifica convivenza tra popolazione autoctona e immigrata,
- b) misure volte a promuovere la partecipazione delle persone immigrate alla vita sociale;

c) azioni e programmi atti a favorire la cooperazione e il lavoro in rete dei Comuni e delle Comunità comprensoriali nell'ambito dell'integrazione,

d) misure volte alla sensibilizzazione, informazione e presa di coscienza dell'opinione pubblica,

e) formazione e aggiornamento di moltiplicatori nell'ambito dell'integrazione.

2. Sono escluse dai contributi in oggetto le iniziative di cui al presente articolo che beneficiano già di altre agevolazioni.

Articolo 5

Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative all'organizzazione e alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4.

2. Le spese per gli onorari di relatrici e relatori nonché quelle di vitto e di viaggio possono essere rendicontate fino al rispettivo ammontare massimo vigente per l'Amministrazione provinciale.

3. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie;

b) interessi di mora e sanzioni;

c) deficit di esercizio degli anni precedenti;

d) offerte ed altre erogazioni per scopi di utilità sociale;

e) spese di rappresentanza a favore di membri o dipendenti dell'ente richiedente;

f) spese per buffet e vitto in occasione di manifestazioni, salvo nel caso in cui la preparazione e la consumazione dei pasti sia parte integrante del progetto e sia finalizzata all'incentivazione del processo di integrazione;

g) spese di vitto in occasione di manifestazioni interne, non aventi carattere formativo (riunioni del direttivo, sedute di lavoro, clausure);

h) spese riguardanti i compensi eventualmente previsti per i componenti degli organi direttivi di partiti politici e sindacati o per i membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, Consiglio provinciale, Consiglio comunale) nonché per i candidati e le candidate ufficiali agli stessi.

Articolo 6

Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere redatte su apposito modulo scaricabile dal sito www.provincia.bz.it/integrazione ed essere sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell'ente richiedente. Esse vanno inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC Servizio di coordinamento per l'integrazione integration.integrazione@pec.prov.bz.it e sottoscritte con firma elettronica qualificata.

2. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno. In ogni caso la domanda deve essere presentata prima dell'effettuazione delle spese necessarie all'attuazione delle misure previste.

4. I soggetti richiedenti devono presentare un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'accesso al contributo.

5. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- a) descrizione dell'iniziativa, in cui sono specificati il gruppo target, gli obiettivi, il periodo di svolgimento, il luogo e le modalità di attuazione;
- b) preventivo di spesa;
- c) piano di finanziamento con indicazione dei mezzi propri o delle entrate;
- d) relazione sulle iniziative attuate nell'anno precedente, con indicazione dei risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi prefissati (non riguarda le domande inviate per la prima volta);

Articolo 7

Misura del contributo

- 1. Per le iniziative di cui all'articolo 4 possono essere concessi contributi fino ad una misura massima dell'50 per cento della spesa ammessa.
- 2. Per le iniziative a carattere inclusivo che promuovono il processo di integrazione a livello locale possono essere concessi contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa. Anche per le iniziative realizzate nell'ambito di un processo di inclusione possono essere concessi contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa.
- 3. L'iniziativa deve essere finanziata in parte anche con prestazioni proprie dell'ente richiedente.
- 4. Le percentuali sopra indicate possono essere superate in casi motivati nella misura massima dell'ulteriore 10 per cento. Il contributo concesso non può essere superiore all'importo mancante evidenziato nella domanda.

Articolo 8

Istruttoria delle domande

- 1. L'Amministrazione provinciale esamina le domande secondo i seguenti criteri:
 - a) rispondenza alle finalità della [legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12](#);
 - b) coinvolgimento di persone con background migratorio e promozione della relativa partecipazione alla vita sociale, nonché coinvolgimento nell'attività di integrazione a livello locale di associazioni e organizzazioni attive nel settore;
 - c) importanza strategica dell'iniziativa per il processo di integrazione a livello locale;
 - d) obiettivi di cooperazione e lavoro di rete.
- 2. Le domande di contributo presentate congiuntamente da più enti locali hanno la precedenza.
- 3. La commissione verifica la completezza della domanda. Se la stessa è incompleta, richiede per iscritto la documentazione o le indicazioni mancanti. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di integrazione senza che la domanda venga perfezionata, la stessa è archiviata d'ufficio.
- 4. In caso di necessità possono essere cooptati nella commissione anche consulenti esterni.
- 5. I contributi sono concessi dall'assessora/assessore competente.
- 6. I soggetti richiedenti possono utilizzare il contributo concesso solo ed esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa per la quale

esso è stato richiesto e concesso.

7. Qualora i soggetti richiedenti avessero la necessità di utilizzare il contributo per coprire altre spese non previste nella domanda iniziale, devono presentare al Servizio di coordinamento per l'integrazione apposita e motivata domanda di cambio di destinazione del contributo medesimo, indicandone esattamente la nuova destinazione.

8. Il cambio di destinazione è approvato con la stessa procedura prevista per la concessione del contributo.

Articolo 9

Obblighi nell'ambito delle pubbliche relazioni

1. Nell'ambito della loro attività di pubbliche relazioni gli enti pubblici locali beneficiari dei contributi devono segnalare espressamente che le iniziative sono state realizzate con il contributo della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Servizio di coordinamento per l'integrazione.

Articolo 10

Rendicontazione e liquidazione dei contributi

1. Ai fini della liquidazione dei contributi, l'ente è tenuto a presentare un'apposita domanda di liquidazione a cui devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione del/della legale rappresentante dell'ente beneficiario attestante lo svolgimento delle iniziative incentivate e le spese effettivamente sostenute, e contenente le seguenti informazioni:

1) gli estremi del decreto di concessione del contributo con indicazione del relativo ammontare;

2) la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge;

3) se e in quale misura sono stati concessi contributi da altri enti per le medesime iniziative;

4) che l'iniziativa è stata interamente realizzata;

b) elenco riepilogativo delle spese sostenute: all'elenco, dal quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del/della legale rappresentante dell'ente beneficiario, che attesta che le predette spese sono state sostenute.

2. Se l'iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata o è stata realizzata solo parzialmente, oppure se non sono state sostenute tutte le spese ammesse, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. Questa riduzione viene stabilita dalla persona responsabile per il Servizio di coordinamento per l'integrazione. In casi motivati l'assessore/assessora provinciale competente può autorizzare, in deroga al suddetto principio, un ridimensionamento delle spese senza riduzione del contributo, a condizione che non venga superata la misura massima del contributo di cui all'articolo 7.

3. La liquidazione dei contributi avviene in una o più soluzioni, previa presentazione di apposita domanda di liquidazione da parte dell'ente richiedente, corredata della relativa documentazione.

Articolo 11

Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della [legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17](#), e successive modifiche, il Servizio di coordinamento per l'integrazione effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande approvate.

2. Di norma i controlli a campione sono effettuati da personale esperto del Servizio di coordinamento per l'integrazione. Se l'ammontare delle spese ammesse supera l'importo di 50.000,00 euro, i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all'Amministrazione provinciale, cui il Servizio di coordinamento per l'integrazione ha affidato l'incarico.

3. L'individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dalla direttrice/dal direttore di dipartimento competente o da un funzionario delegato/una funzionaria delegata, dalla persona responsabile per il Servizio di coordinamento per l'integrazione e da una funzionaria/un funzionario del Servizio di coordinamento per l'integrazione con funzioni di segretaria/segretario.

5. Con i controlli a campione si accerta quanto segue:

- a) la veridicità della dichiarazione presentata dal soggetto richiedente;
- b) l'effettiva realizzazione dell'iniziativa per cui è stato concesso il contributo;
- c) l'esistenza della documentazione di spesa

6. Qualora l'Amministrazione accerti che l'iniziativa è stata realizzata solo in parte o che le spese ammesse non sono interamente e regolarmente rendicontate, essa dispone la re-voca parziale del contributo e avvia il procedimento per il rimborso della somma non spettante, maggiorata degli interessi legali.

7. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, la persona responsabile per il Servizio di coordinamento per l'integrazione potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

Articolo 12

Disposizione finale

1. I presenti criteri trovano applicazione a partire dal 01.07.2016.